



002635

Roma 20 NOV. 2006

*Ministero della Salute*DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici
Ufficio Centrale StupefacentiAgli Assessorati alla sanità
delle regioni e province autonome
Loro sedi

N..... DGFDM/VIII/P/C.1.a.d/ 38989

Risposta al Foglio del

N.....

Oggetto:

Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope. Gestione della documentazione in
farmacia.Alla FOFI
Via Palestro 75 00185 Roma
Fax: 06/4941093Alla Federfarma
Via E. Filiberto 190 0185 Roma
Fax: 06/70476587Alla Assofarm
Via Cavour 179/a 00184 Roma
Fax: 06/47865710Federfarma Servizi
Via Castro Pretorio, 30 00185 Roma
Fax: 06/44704940COMANDO CARABINIERI PER LA SANITÀ
Via Gioacchino Rossini 21 00198 ROMA
Fax: 06/8079252

Pervengono a questo Ufficio istanze volte a conoscere quale comportamento debbano avere i farmacisti che gestiscono farmacie in forma societaria riguardo alla tenuta della documentazione relativa alla movimentazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'articolo 38 del D.P.R. 309/90 e successive modificazioni ed integrazioni (testo unico) prevede che i titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere devono richiedere i medicinali stupefacenti compresi nella tabella II, sezioni A, B e C utilizzando il bollettario buono acquisto.

L'articolo 60, commi 1 e 2 del testo unico dispone che i titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico riportano nel registro di entrata e uscita il movimento dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C.

Come è noto la normativa vigente consente di gestire le farmacie urbane e rurali in forme societarie costituite da due o più farmacisti abilitati alla professione ed iscritti all'ordine di categoria.

In tal caso è necessario nominare un direttore responsabile della farmacia stessa, il cui incarico può essere anche limitato nel tempo e successivamente trasferito ad altro socio.

Questo Ufficio ritiene che la documentazione relativa alla gestione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e cioè registro di entrata e uscita (ex art. 60 del testo unico) e bollettario buono-acquisto (ex art.38 del testo unico) debba essere unica per la farmacia, indipendentemente da chi è incaricato alla funzione direttiva.

Nel caso di passaggio delle funzioni direttive da un socio all'altro, risultante da specifica documentazione, la competenza nella tenuta del bollettario buono acquisto e dell'acquisto dei medicinali stupefacenti o psicotropi sarà trasferita al nuovo direttore, così come la responsabilità della tenuta del registro.

Nel caso di vendita o trasferimento ad altro titolo della titolarità di una farmacia, sia da parte di un singolo farmacista che da una società di farmacisti, è necessario procedere al rinnovo della succitata documentazione.

Pertanto, il registro di entrata e uscita ed il bollettario buono-acquisto utilizzati dalla farmacia alienata devono essere consegnati alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

È opportuno che il servizio farmaceutico della ASL verifichi la corretta tenuta della documentazione da parte della farmacia da cedere prima del definitivo trasferimento.

IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)